

CIRCOLARE N. 5 - 2019
16/05/2019

**LE MODIFICHE DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019 ALLA
DISCIPLINA DEL CREDITO D'IMPOSTA R&S**

La legge di bilancio 2019 ha modificato nuovamente l'art. 3 del DL n. 145/2013 in materia di credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

Pur mantenendo i presupposti applicativi della disciplina, il legislatore è intervenuto su alcuni profili di rilievo, depotenziando parzialmente gli interventi rafforzativi introdotti dalla Legge di bilancio 2017.

Le principali modifiche riguardano:

- le aliquote e la misura dell'agevolazione;
- gli aspetti formali e documentali.

ALIQUOTE E MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

Ai sensi del nuovo comma 6-bis dell'art. 3 del DL n. 145/2013 «*il credito d'imposta si applica nella misura del 50 per cento sulla parte dell'eccedenza di cui al comma 1 proporzionalmente riferibile alle spese indicate alle lettere a) e c) del comma 6 rispetto alle spese ammissibili complessivamente sostenute nello stesso periodo d'imposta agevolabile e nella misura del 25 per cento sulla parte residua*».

Diversamente dalla precedente versione, la misura del 50% è stata confermata limitatamente alle spese relative:

- al personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
- ai contratti stipulati con Università, enti di ricerca e organismi, nonché con start-up e PMI innovative indipendenti.

In relazione alle altre tipologie di spese, l'agevolazione trova applicazione nella misura ridotta del 25%.

Inoltre, la Legge di bilancio 2019 ha ridotto l'ammontare massimo del beneficio attribuibile in ciascun periodo d'imposta da 20 milioni a 10 milioni.

ASPETTI FORMALI E DOCUMENTALI

Quanto agli aspetti formali e documentali, la Legge di bilancio 2019 ha esteso l'obbligo di certificazione della documentazione contabile delle spese rilevanti ai fini del calcolo del beneficio anche alle imprese obbligate per legge al controllo legale dei conti - in precedenza esonerate -, stabilendo che tale adempimento costituisce condizione per il riconoscimento e l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta.

A ciò si aggiunga che è stato introdotto l'ulteriore adempimento della predisposizione della redazione e conservazione di una "relazione tecnica".

Come rilevato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare del 10 aprile 2019, n. 8, dalla relazione tecnica devono risultare:

- la descrizione del progetto o del sotto-progetto intrapreso;
- l'individuazione delle incertezze scientifiche o tecnologiche non superabili in base alle conoscenze e alla capacità che formano lo stato dell'arte del settore e per il cui superamento si è reso appunto necessario lo svolgimento dei lavori di ricerca e sviluppo;
- gli elementi rilevanti per la valutazione della "novità" dei nuovi prodotti o dei nuovi processi o, nel caso di attività relative a prodotti e processi esistenti, gli elementi utili per la valutazione del grado di significatività dei miglioramenti ad essi apportati.

In caso di attività svolte direttamente dall'impresa, la relazione deve essere redatta a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sotto-progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa.

Nel caso di "ricerca extra-muros", invece, la redazione della relazione tecnica è posta a cura dello stesso soggetto cui sono state commissionate le attività di ricerca e sviluppo.

Le modifiche concernenti gli aspetti formali e documentali hanno effetto già a partire dagli adempimenti relativi al credito d'imposta maturato nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento.

Dott. Comm. Alice Paccagnella (alicepaccagnella@studiotosi.com)